
TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.**con Richiesta di Autorizzazione alla Notifica ex art 151 cpc nei confronti dei
controinteressati/litisconsorti mediante pubblicazione sul sito MIM e dell'USP****di Parma****PER**

D'Avanzo Francesco Maria, nato il 26/02/1977 ad Avellino e residente in Sperona alla via G. Di Vittorio, I^a Trav., C.F.:DVNFNC77B26A509U rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Conte (C.F. CNTDGI74M12A509H) e Mauro Pagliuca (c.f. PGLMRA68B10H703L), elett.te dom.to presso lo studio del primo in Avella al C.so V. Emanuele n. 56, giusta [Procura.pdf](#) rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine firmata digitalmente ed allegata al presente atto, pec: diego.conte@avvocatiavellinopec.it - mauro.pagliuca@avvocatiavellinopec.it -
ricorrente-

CONTRO

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro
p.t., con sede in Roma, al viale Trastevere, 76/a - COD.FISC. 80185250588 -**

- U.S.P. di Parma - Ambito Territoriale Parma

-resistenti-**NONCHE'**

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico collaboratore scolastico e operatore scolastico - dell'USP della Provincia di Parma, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2024/25, 2025/26, 2026/27, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

- controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore scolastico e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare.

FATTO

Il ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Parma quale personale Ata (cfr. [Istanza graduatorie ATA.pdf](#)). Ha espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie. Il Mim, però, non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina", attribuendo un punteggio di 0,90 invece che di 9,00 punti.

I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare. Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui egli è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.

Cassazione numero 5679/2020: "... Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010...

Consiglio di Stato, sentenza pubblicata il 02/12/2019, N.08234/2019 REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC.: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)". Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in



materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie"

Parte ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Parma come assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico.

E' in possesso di diploma di maturità scientifica conseguito nell'A.S. 95/96 presso il Liceo Scientifico E.Medi di Cicciano (Na) (cfr. [Diploma lic. scientifico.pdf](#)); successivamente il ricorrente ha conseguito anche un secondo diploma di istruzione superiore c/o l'Isis Leone-Nobile di Nola (cfr. [Diploma Istr..pdf](#)).

Il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:

- 1. Per il profilo di assistente amministrativo 12,70 (cfr. [Graduatorie ass amministrativo.pdf](#));**
- 2. Per il profilo di assistente tecnico 10,20 (cfr. [Graduatorie ass tecnico.pdf](#));**
- 3. Per il profilo di collaboratore scolastico 9,90 (cfr. [Graduatorie coll scolastico.pdf](#));**
- 4. Per il profilo di operatore scolastico 9,85 (cfr. [Graduatorie operatore scolastico.pdf](#));**

Il punteggio assegnato al sig. D'Avanzo Francesco Maria, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, **in quanto avrebbe dovuto ottenere 9,00 punti in ragione di 18 mesi** (anziché 0,90) **per il servizio di leva militare espletato dal 17/12/1998 al 2/06/2000** (cfr. [Foglio congedo M..pdf](#)).

- la valutazione del servizio militare adottata dal MIM, con il decreto MINISTERIALE n. 89/2024 (cfr. [D.M. 89.2024.pdf](#)) **viola i chiari disposti normativi**, anche di rango



costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Lav, *ordinanza n. 33151/2021 del 10/11/2021*; Cass. Civ., *ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*); pertanto, **la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.**

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. D'Avanzo Francesco Maria agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico - valide per il triennio 2024/2027, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 89/2024 è illegittimo nella parte in cui in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.

Il Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 e il decreto n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art. 9 - Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.

I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico*".

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere dal 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò i



regolamenti per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “*costanza di nomina*”.

Dunque, in estrema sintesi il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno, il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno!

Il Dm Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(...) infine *disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)*”.

Tale approccio ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale “chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cfr. all. n.8 - Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).



Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. *Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'Appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).*

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a “rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “*pari a 6*” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, **non condivide l'interpretazione del Ministero** secondo cui “...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio per l'iscrizione in graduatoria, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio



prima dell'espletamento del servizio militare.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per *tutorismo* difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 89/2024 contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.

Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare -in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti, anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL- nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*, ovvero in *“senso a tecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”*, tanto più che *“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*. Nel caso specifico, l'art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente



con le "amministrazioni pubbliche" (cfr. anche Tribunale di Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

La norma di cui al D.M. 374/2017 che limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina non può che essere disapplicata anche in ragione della palese disparità di trattamento che genera, in violazione dell'art. 3 Costituzione.

Infatti, si sono venute a creare due tipologie di docenti:

coloro inseriti in graduatoria prima del 2007, beneficiano del riconoscimento del punteggio servizio militare anche conseguito non in costanza di nomina;

coloro che sono inseriti in graduatoria dopo il 2007, non beneficiano del riconoscimento.

Infatti, il D.M. 64 del 28/07/2004 aveva previsto, all'allegato A – Tabella di Valutazione dei Titoli il riconoscimento del servizio di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido di accesso all'insegnamento;

- rispetto al D.M. 374/2017 che prescrive la valutabilità del servizio di leva solo in costanza di nomina

- conseguentemente a causa dei due decreti ministeriali (2004 e 2007) il Mim ha riservato alla stessa categoria di docenti un diverso trattamento consistente nel primo caso nel riconoscimento del servizio militare di leva prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria fino al 2007), e nel secondo caso nella totale negazione di detto riconoscimento prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria dopo il 2007).

Sussiste pertanto una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata, la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Infine, con **sentenza Cassazione civile sez. lav. - 07/06/2024, n. 15965** il supremo consesso ha così statuito in ordine alla questione oggetto del presente giudizio:

"Infatti, deve essere ribadita l'opinione secondo cui, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, ... il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali" (Cass. n. 5679/2020).

Il comma 1 dell'art. 2050 sancisce che "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni



esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato "in pendenza di rapporto di lavoro", come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generale è "coerente altresì con il principio di cui all'art.52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (v., ancora, Cass. n. 5679/2020). Secondo questa corretta "linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)" (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021). La Suprema corte di Cassazione ha quindi chiarito che debba essere disapplicata la previsione dettata dall'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, sancendo quindi la doverosità del riconoscimento del punteggio integrale per il servizio di leva militare espletato anche nei casi di espletamento dello stesso non in costanza di nomina.

Per le prefate considerazioni, il sig. D'Avanzo Francesco Maria ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno anziché a quello ridotto attribuitogli dall'amministrazione resistente, ed in particolare 9,00 punti, anziché 0,90 per 18 mesi di servizio militare svolto dal 17/12/1998 al 2/06/2000 (cfr. [Foglio congedo M..pdf](#));

Di conseguenza, il sig. D'Avanzo Francesco Maria ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- A) 20,80** (anziché 12,70) **per il profilo di "assistente amministrativo"**
- B) 18,30** (anziché 10,20) **per il profilo "assistente tecnico";**
- C) 18,00** (anziché 9,90) **per il profilo di "collaboratore scolastico";**
- D) 17,95** (anziché 9,85) **per il profilo di "operatore scolastico";**

Tutto ciò premesso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, il



ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, **chiede l'accoglimento delle seguenti**

CONCLUSIONI

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire i punteggi come sopra determinati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, **maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014**, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inserimento graduatoria del personale ATA prot. in data 24/06/2024;
- 2) Copia graduatorie Ata;
- 3) Titoli del ricorrente;
- 4) Foglio di Congedo servizio militare;
- 5) Decreto Ministeriale n. 89 del 2024 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA prot. n. 4901 dell'I.O. "F. De Sanctis" di Cervinara;
- 6) Autocertificazione redditi;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente come da autocertificazione allegata.

Avella, 02/04/2025

avv. Diego Conte avv. Mauro Pagliuca

Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.



La presente difesa chiede che l'Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e su quello dell'USP di Parma, Ambito Territoriale Parma.

Con Osservanza,

Avella, 04/04/2025 avv.Diego Conte Avv. Mauro Pagliuca

